

Sez. 3 Penale, Sentenza n. 45451 del 22 Ottobre 2008 (Dep. 09 Dicembre 2008)

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 22/10/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 2129
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 27849/2008
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

difensore di S.C., nato a S. il 10 luglio del 1990;

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania sezione per i minorenni del 23 maggio del 2008;

udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro Petti;

sentito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.

IN FATTO

La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 23 maggio del 2008, confermava quella resa dal tribunale per i minori della medesima città, con cui S.C. era stato condannato, con il rito abbreviato, alla pena di anni due di reclusione ed Euro 10.000 di multa, quale responsabile, in concorso di circostanze attenuanti generiche, di detenzione e spaccio continuati di eroina. La Corte per la capacità criminosa dimostrata dal minore respingeva, sia la richiesta di sospensione condizionale della pena, sia quella di sospensione del processo per la messa alla prova ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 28, sia infine la sostituzione della pena detentiva ex D.P.R. n. 448 del 1988, art. 30. Ricorre per Cassazione il difensore denunciando: violazione di legge ed omessa o illogicità della motivazione in merito alle istanze alternativamente avanzate dalla difesa: sostiene che i giudici del merito non avevano adeguatamente apprezzato lo stato d'incensuratezza del prevenuto ed avevano sottolineato la capacità criminosa del proprio assistito solo perché il reato era stato commesso in casa.

IN DIRITTO

Il ricorso, al limite dell'ammissibilità, perché sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione, in realtà si contesta l'apprezzamento della capacità criminosa del prevenuto da parte dei giudici del merito, va comunque respinto perché infondato.

In tema di messa alla prova (D.P.R. n. 448 del 1989, art. 28), gli elementi di cui il giudice deve tenere conto ai fini di una prognosi in ordine all'esito dell'esperimento possono essere molteplici, ma essenziale è la valutazione se il fatto contestato sia da considerare un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio prognostico positivo sull'evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati. (Cass. n. 2879 del 2004; n. 3213 del 1998; n. 1033 del 1993).

Anche all'imputato minorenni è possibile applicare la pena pecuniaria in sostituzione delle pene detentive brevi in base alla L. n. 689 del 1981, art. 53. Infatti, l'art. 30 delle nuove disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni non ha dettato una disciplina interamente sostitutiva delle disposizioni fissate per i maggiorenni ma s'è limitato ad ampliare la possibilità di applicazione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata elevando il tetto della pena detentiva da un anno a sei mesi a due anni.

Ovviamente anche il minorenni deve essere ritenuto meritevole della sostituzione.

Nella fattispecie la Corte territoriale ha ritenuto l'imputato particolarmente pericoloso, non solo e non tanto perché i reati erano stati commessi in casa, ma anche e soprattutto perché non si trattava di un

episodio isolato, ma di fatti reiterati commessi anche dopo che il prevenuto era stato avvisato delle indagini in corso a suo carico da un amico, dimostrando in tal modo una spiccata capacità criminosa nonostante la giovane età.

La Corte territoriale ha, altresì, sottolineato che le condizioni ambientali familiari e sociali dell'imputato non erano idonee a consentire il trattamento rieducativo in un regime alternativo alla detenzione.

La motivazione dei giudici del merito sulla spiccata capacità criminosa dell'imputato, non essendo giuridicamente erronea o illogica, non può essere censurata in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE

Letto l'art. 616 c.p.p..

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2008.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2008